

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 08/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel settembre 2007, con reclamo del 22 marzo 2013 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro dall'intermediario, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 5.476,65, oltre interessi al tasso legale (nonché la distrazione di parte del rimborso richiesto in favore dei propri consulenti legali). Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario, contestata la competenza temporale del Collegio e la propria legittimazione passiva, ha precisato che:

- i conteggi estintivi sono stati elaborati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 TUB [previgente] – poi sostituito dall'art. 125 *sexies* TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, “oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE”.



- Il comma 2 dell'art. 125 previgente rinviava alla disposizione attuativa di una successiva delibera CICR, contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, che prevedeva il versamento al creditore *“del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”*, statuendo che il capitale residuo da rimborsare, ove non dettagliato in contratto, andasse determinato come *“somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata”* in un allegato allo stesso decreto e utilizzando il tasso di interesse vigente all'epoca dell'adempimento anticipato.
- Tale interpretazione sarebbe supportata *“dall'art. 13, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011, a mente del quale ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle [Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia], le stesse si applicano in conformità dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 [...] e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione”*.
- L'intermediario ha richiesto al cliente una somma quantificata *“in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, “Il ricorrente avrebbe dovuto offrire la prova contraria”*. L'allegato in parola *“prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”* in caso di estinzione anticipata del prestito.
- Il nuovo art. 125 *sexies* TUB, successivo alla data di stipula del contratto, *“per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE”*, cioè dopo agosto 2010. Con detta norma, il legislatore italiano ha introdotto un concetto di pura equità, in conformità all'introduzione, con le Istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dell'obbligo di distinguere, nei contratti della specie, gli oneri aventi natura ricorrente da quelli corrisposti *una tantum*.
- Per quanto concerne la restituzione di quanto corrisposto all'agente/mediatore tale domanda deve essere rigettata in quanto quest'ultimo percepisce una provvigione per l'opera svolta che si esaurisce nella messa in contatto delle parti che stipulano il contratto, come previsto anche dal contratto. A questo proposito richiama Collegio di Napoli, n. 2178 del 24/04/2013, n. 2043 del 18/04/2013, nonché nn. 2466, 2615, 2616/2011 e n. 746/2012.
- Con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il premio è già stato incassato dalla compagnia assicurativa ed è pertanto a questa che eventualmente deve essere richiesto.
- In merito, infine, alla richiesta di restituzione delle commissioni dell'istituto finanziatore l'intermediario riferisce di aver appreso dall'istituto mandante che questo ha già rimborsato alla ricorrente l'importo di Euro 379,27 a titolo di ristoro commissioni per la parte non goduta a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.



DIRITTO

Il Collegio rileva come la presente controversia verta sul *quantum* del rimborso dovuto alla ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel settembre 2007).

Preliminarmente vanno, inoltre, affrontate le eccezioni di incompetenza temporale del Collegio e di difetto di legittimazione passiva sollevate dall'intermediario. Le eccezioni non sono fondate. Da un lato, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso ed è alla data di estinzione (avvenuta nell'ottobre 2010) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013). Dall'altro lato, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, nel contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente è possibile leggere, nonostante le contrarie dichiarazioni dell'intermediario, che: i) *“competente per la definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami”* dell'intermediario resistente *“cui il Cedente dovrà inviare eventuali rimostranze”* (punto 11); ii) *“ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/05, previa espressa trattativa, le parti convengono che per ogni eventuale controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto, il Foro Giudiziale competente sarà quello”* dell'intermediario, *“con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria”* (punto 16).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, prevede che: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo; anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente *“ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito”*; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l' *“equa riduzione del costo complessivo del credito”* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo, oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’*), in base al quale: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente*



*nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.*

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, del tutto mancante nel caso in esame, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame, le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 979,03,18 (commissioni istituto finanziatore), Euro 2.091,00 (commissioni intermediario), Euro 3.825,00 (commissioni mediatore) e Euro 1.360,77 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 8.255,80. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (84 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 5.779,06 ($= (84/120 * 8.255,80)$), cui detrarre gli importi di Euro 302,40 rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un importo residuo di Euro 5.476,65.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.476,65, oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANTONIO GAMBARO